



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Anguilla

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali;

in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI);

visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 2018⁴,

decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a notificare che Anguilla dev'essere inclusa nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI.

² Il Consiglio federale è autorizzato a notificare la data a partire dalla quale si procede allo scambio automatico di informazioni.

Art. 2

Il decreto federale del 6 dicembre 2017⁵ concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 si applica per analogia.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS **101**
² RS **653.1**
³ RS **0.653.1**
⁴ FF **2018** 2707
⁵ FF **2018** 41

